



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

06563

Prot. n.
(citare nella risposta)



21 LUG. 2005

00187 Roma
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Div. **4**

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Agenzia del Territorio – determinazione 30 giugno 2005 – Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Ai Consigli dei
Collegi dei Geometri

LORO SEDI

Ai Comitati Regionali
dei Geometri

LORO SEDI

Egr. Geom.
Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza Geometri
Lungotevere A. da Brescia, 4

00196 ROMA

Per opportuna informazione si invia, in allegato, copia della determinazione indicata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.

Si ritiene importante sottolineare che, dovendo l'Agenzia operare d'ufficio in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastali, la nostra categoria, in considerazione della sua consolidata disponibilità a operare in situazioni di emergenza anche questa volta potrebbe svolgere un importante ruolo di collaborazione per il recupero delle predette inadempienze.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

opportuno un rinvio della decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 402 e 403, dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente provvedimento, in attuazione del successivo comma 404, stabilisce la data da cui decorrono le disposizioni per la trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, previste dai commi 402 e 403.

Riferimenti normativi.

a) **Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:**
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12.

b) **Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:**

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, del 12 febbraio 2001.

c) **Disciplina normativa di riferimento:**

legge 30 dicembre 2004, n. 311.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Roma, 1° luglio 2005

Il direttore: FERRARA

05A06619

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2005.

Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per la

redazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;

Determina:

Art. 1.

Oneri per la predisposizione d'ufficio degli atti di aggiornamento in catasto

1. Per la redazione degli atti di aggiornamento catastali, operata d'ufficio in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati alla presentazione degli stessi, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando la debenza di tributi, sanzioni previste e spese di notifica, sono dovuti gli oneri accessori determinati sulla base delle voci riportate nella tabella allegata.

Art. 2.

Modalità di determinazione degli oneri

1. Per la determinazione degli oneri di cui all'art. 1, con riferimento alle attività svolte dall'Ufficio provinciale per la predisposizione degli atti di aggiornamento, si applicano:

a) le tipologie di costi unitari previste alle sezioni A e B della tabella allegata;

b) le spese di cui alla sezione C, per missione e servizio esterno.

Art. 3.

Modalità di riscossione degli oneri

1. Per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, l'atto attributivo delle nuove rendite dovrà contenere anche l'indicazione e le modalità per il versamento degli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

2. In assenza del versamento degli oneri di cui al precedente comma, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva degli oneri dovuti, mediante iscrizione a ruolo.

Art. 4.

Modalità di aggiornamento degli oneri

1. Gli importi delle sezioni A e B della tabella allegata alla presente determinazione sono aggiornati a seguito della sottoscrizione di accordi contrattuali collettivi nazionali che comportino l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia del territorio.

2. Gli importi della sezione C della medesima tabella sono aggiornati secondo le specifiche determinazioni applicabili in materia, per il personale del comparto «Agenzie Fiscali».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO

Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla redazione d'ufficio delle dichiarazioni tecniche in catasto (da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

Art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria 2005)

		IMPORTI
A CATASTO TERRENI		
A.1. TIPO MAPPALE		
1. Lotto con superficie fino a m ² 2.000:		
a) edificato fino a m ² 100 coperti;		€ 1.000,00
b) edificato tra m ² 100 e 200 coperti;		€ 1.100,00
c) edificato oltre m ² 200 coperti.		€ 1.200,00
2. Lotto con superficie tra m ² 2.000 e 5.000:		
a) edificato fino a m ² 100 coperti;		€ 1.100,00
b) edificato tra m ² 100 e 200 coperti;		€ 1.200,00
c) edificato oltre m ² 200 coperti.		€ 1.300,00
3. Lotto con superficie oltre m ² 5.000 e fino a m ² 200 di edificato coperto:		€ 1.300,00
a) in aggiunta all'importo di cui al punto 3), per ogni m ² 100 di edificato coperto o frazione, oltre a m ² 200.		€ 200,00
A.2. TIPO MAPPALE PER VERIFICA RISPONDEZZA TOPOGRAFICA		
Si applicano gli importi di cui al punto A.1., ridotti del 50 %.		
A.3. TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI		
Si applicano gli importi di cui al punto A.1., ridotti del 20 %.		
B CATASTO FABBRICATI		
B.1. ELABORATO PLANIMETRICO		
1. Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC):		€ 200,00
a) ogni u.i.u. (o BCNC) oltre i primi cinque - cadauna.		€ 30,00
B.2. RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
1. Attività istruttorie e complementari.		€ 50,00
2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:		
a) cat. A e B fino a m ² 100 di superficie catastale:		€ 300,00
1) per ogni m ² 100 (o frazione) di superficie catastale, oltre i m ² 100;		€ 50,00
b) cat. C fino a m ² 20 di superficie catastale:		€ 100,00
1) per ogni m ² 50 (o frazione) di superficie catastale, oltre i m ² 20;		€ 70,00
c) cat. D ed E fino a m ² 20 di superficie lorda rilevata:		€ 300,00
1) per ogni m ² 200 (o frazione) di superficie lorda, oltre i m ² 20 e fino a m ² 1.000;		€ 100,00
2) per ogni m ² 200 (o frazione) di superficie lorda, oltre i m ² 1.000.		€ 50,00
B.3. CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI		
1. U.i.u. in categoria ordinaria - cadauna.		€ 100,00
2. U.i.u. in categoria speciale o particolare di rendita catastale fino a 10.000 euro - cadauna:		€ 200,00
a) per ogni ulteriori 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale, oltre 10.000 euro - cadauna.		€ 250,00
B.4. COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)		
1. Per la prima u.i.u. (o BCNC):		€ 100,00
a) ogni u.i.u. (o BCNC) fino alla quinta - cadauna;		€ 50,00
b) ogni u.i.u. (o BCNC) oltre la quinta - cadauna		€ 25,00
B.5. DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI		
Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%.		
C SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO		
C.1. In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede. All'attualità:		
1. Trattamento di missione (al di fuori del comune - in base al vigente CCNL):		
a) indennità di trasferta di durata inferiore 8 ore - per singola ora con arrotondamento all'unità;		€ 0,860
b) indennità di trasferta da 8 ore in poi (ridotta del 70%) - per singola ora con arrotondamento all'unità;		€ 0,258
c) limite massimo per 1 pasto giornaliero (trasferte di durata da 8 a 12 ore);		€ 22,260
d) limite massimo per 2 pasti giornalieri (trasferte di durata superiore a 12 ore);		€ 44,260
e) utilizzo del mezzo proprio:		
1) il numero dei chilometri percorsi verrà rimborsato in base alle tabelle ACI delle distanze da comune a comune;		
2) il rimborso ammesso per ogni chilometro percorso è pari ad un quinto del costo del carburante di cui alle tariffe AGIP pubblicate sul sito www.minindustria.it ;		
3) il pedaggio autostradale è rimborsabile dietro presentazione della relativa ricevuta, oppure dell'estratto conto nominativo TELEPASS;		
4) il parcheggio orario è rimborsabile dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalle apposite macchine o del tagliando esposto sul parabrezza dopo evidenziazione della data e dell'ora;		
f) utilizzo del trasporto ferroviario:		
1) costo biglietto di I classe;		
2) maggiorazione del 10 %;		
2. Trattamento di servizio esterno (o missione all'interno del comune, entro 10 km):		
a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate.		

N. B. In occasione di futuri rinnovi contrattuali verranno diamate apposite comunicazioni per rendere note le nuove quantificazioni dei costi suddetti.

05A06581